

Rapporto

numero

data

Dipartimento

28 gennaio 2020

CANCELLERIA

Concerne

della Commissione Costituzione e leggi sull'iniziativa parlamentare 14 marzo 2019 presentata nella forma generica da Tamara Merlo e cofirmatari "Per una Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) tutta al femminile"

Art. 8 cpv. 3 Cost. fed¹: *«Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore».*

Art. 7 cpv. 1 LLing²: *«Le autorità federali si adoperano ad usare un linguaggio appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari; provvedono inoltre a un uso non sessista della lingua».*

I. L'INIZIATIVA PARLAMENTARE

Lo scopo dichiarato dell'iniziativa presentata dalla deputata Tamara Merlo e sottoscritta da otto deputati (cinque donne e tre uomini, appartenenti a Verdi, PS, Lega e MPS) è quello di *«incentivare e promuovere l'accesso delle donne alla politica e ai ruoli istituzionali con un semplice esercizio di modifica del linguaggio a costo zero»*, ovvero traducendo la Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) al femminile e inserendo un articolo conclusivo a indicare che i termini utilizzati al femminile includano anche il maschile.

Inoltre per gli iniziativaisti la traduzione al femminile di una legge avrebbe molteplici finalità:

1. permettere di materializzare nella mente di chi legge le norme tutta una serie di figure giudicate oggi ancora rare: le candidate, le consigliere comunali, le sindache, le deputate al Gran Consiglio, le consigliere di Stato, ...;
2. consentire agli uomini di provare cosa significa leggere un testo diverso rispetto a quelli tradizionalmente noti, giudicandolo un esercizio interessante per la promozione dell'elasticità mentale;
3. dare legittimità e diritto di presenza alle donne in politica in modo inequivocabile;
4. dedicare alle donne la legge che disciplina l'esercizio dei nostri diritti politici.

¹ Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101).

² Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche del 5 ottobre 2007 (Legge sulle lingue, LLing; RS 441.1).

II. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Con una presa di posizione datata 21 agosto 2019, il Consiglio di Stato si oppone all'accettazione dell'iniziativa oggetto del presente rapporto e invita il Gran Consiglio a respingerla, con una duplice motivazione:

1. dal profilo legislativo, non avrebbe senso modificare una legge di recente adozione da parte del Parlamento (19 novembre 2018) e approvata implicitamente dal popolo, che non ha promosso una domanda di referendum; soprattutto il Consiglio di Stato non reputa opportuni interventi su un testo legislativo importante in vista delle imminenti appuntamenti elettorali;
2. nel merito, il Governo non reputa che la via più appropriata per promuovere la parità sia quella di riformulare testi legislativi.

Il Consiglio di Stato sostiene infine che la presenza femminile nei consessi politici nel nostro Cantone sia in aumento e non manca di sottolineare il proprio impegno nel finanziamento della campagna 50%50: una campagna della durata di un anno (19 ottobre 2018-19 ottobre 2019) dedicata ai 50 anni trascorsi dall'introduzione del diritto di voto alle donne. Promossa dalla Commissione consultiva per le pari opportunità fra i sessi, in collaborazione con la delegata per le pari opportunità e diverse associazioni femminili ticinesi, essa era finalizzata ad attirare l'attenzione sulle conquiste delle donne dagli anni '70 ad oggi, ma anche sulle sfide che ancora permangono in materia di parità dei sessi, con l'obiettivo di favorire una maggiore rappresentanza delle donne in politica. In questo contesto, la citata campagna ha promosso una quindicina di eventi di vario genere.

III. APPROFONDIMENTI SULLA PARITÀ DI TRATTAMENTO LINGUISTICO NEI TESTI LEGISLATIVI

Il tema dell'atto parlamentare della deputata Tamara Merlo e cofirmatari non è nuovo: la questione della parità di trattamento nel contesto linguistico è oggetto di discussione e di riflessioni soprattutto a partire dagli anni '90 del secolo scorso, sia per quanto concerne il contesto normativo, ma anche e soprattutto nell'ambito della comunicazione scritta nelle amministrazioni pubbliche. Il primo documento rilevante a proposito è del 22 settembre 1992 e si tratta di raccomandazioni di un gruppo di lavoro dell'Amministrazione federale denominato "Formulazione non sessista dei testi legislativi" (cfr. *RU 1989 684*) – nel quale si analizzano le implicazioni giuridiche del pari trattamento linguistico nei testi normativi – approvato lo stesso anno da entrambe le Camere del Parlamento federale.

Nonostante gli sforzi fatti negli ultimi anni per eliminare qualsiasi riferimento sessista e cercare di raggiungere la parità di genere anche nel linguaggio legislativo e in quello burocratico, qualche rimasuglio dal passato è ancora ben presente. Un'interrogazione dell'8 marzo 2019 del deputato Matteo Quadranti³ evidenzia come ad esempio in molti atti e attestati dello Stato civile il ruolo di "capofamiglia" sia ancora attribuito all'uomo, oppure come i dati delle donne vengano talvolta ancora registrati con l'indicazione "figlia di" o "moglie di". E solo a partire dal 2019 sul sito del Cantone le deputate vengono indicate con il termine "deputata" e non più "deputato".

³ Interrogazione n. 36.19 dell'8 marzo 2019 di Matteo Quadranti e cofirmatari "Parità di genere nel linguaggio burocratico".

Nella risposta alla citata interrogazione di Matteo Quadranti e cofirmatari, il Consiglio di Stato porta alcuni esempi a supporto del proprio impegno rivolto al costante aggiornamento finalizzato all'adeguamento delle formulazioni di testi legislativi e atti ufficiali, nell'intento di eliminare qualsiasi disparità di genere.

Nel 2012 la Confederazione ha presentato una guida sul tema della parità di trattamento linguistico tra donna e uomo nei testi dell'Amministrazione federale⁴, pubblicata in forma elettronica sul sito della Cancelleria federale, nella sezione dedicata alle istruzioni e alle direttive sulla redazione di testi ufficiali delle autorità federali, ma pure a disposizione dei funzionari dell'Amministrazione cantonale sulle pagine intranet del Cantone. Anche la Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino ha allestito un documento denominato "Istruzioni per la redazione di testi ufficiali", aggiornato al 2018 e nel quale un capitolo è dedicato alla parità linguistica.

La guida al pari trattamento linguistico della Confederazione evidenzia in premessa di avere la seguente missione:

«La presente Guida contiene alcuni suggerimenti per attuare il pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali dell'Amministrazione federale. Come rilevato nell'Introduzione, nell'area italoфона gli usi linguistici a questo proposito sono ancora assai oscillanti e non generalmente consolidati, per cui non si è ritenuto opportuno proporre uno strumento di consultazione normativo – come potrebbero esserlo delle istruzioni – per imporre talune scelte linguistiche. Del resto, non spetta certo allo Stato disciplinare l'uso delle parole o delle formulazioni linguistiche, tanto meno in un ambito tuttora in mutamento come quello in oggetto. Tuttavia, è anche vero che l'ente pubblico non può esimersi da un uso del linguaggio che sia conforme alla vocazione stessa dell'autorità di operare nel pubblico interesse; vi è una responsabilità dello Stato nei confronti della popolazione per un uso delle lingue ufficiali congruo con le esigenze di una società aperta e complessa, in particolare per quanto concerne la chiarezza e la comprensibilità, come peraltro sancito espressamente nella legge sulle lingue (cfr. il n. 1.1 dell'Introduzione). In questo senso, le indicazioni contenute nella presente Guida vanno considerate come direttive di indirizzo destinate a chi redige i testi italiani nei servizi della Confederazione, e sono comunque vincolanti per la redazione dei testi pubblicati nel Foglio federale e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali».

Oltre a proporre suggerimenti concreti per attuare la parità linguistica e a evidenziare casi particolari e problematici, in linea generale la guida sembra spingere per la soluzione del "maschile inclusivo" nei testi normativi, ritenendo che *«l'uso della sola forma maschile non deve essere sempre ritenuto discriminatorio, giacché il genere grammaticale maschile in italiano e in altre lingue romanze è quello non marcato e pertanto serve non solo per indicare il genere maschile su base referenziale (padre, toro), ma anche per il maschile grammaticale (il muro), per espressioni astratte (la scienza del "bello"), per indicare la specie in opposizione all'individuo (l'uomo, cioè la razza umana, il cavallo, cioè la razza equina ecc.). Il maschile inclusivo anche del femminile è usato sia al singolare sia – con maggiore evidenza – al plurale, e in particolare nella concordanza di aggettivi, participi e pronomi con sostantivi maschili e femminili»* (cfr. pag. 30).

In Ticino oggi la questione della terminologia è regolata nel senso che alcuni testi legislativi prevedono un incipit del seguente tenore: *«ritenuto che i termini utilizzati in tutta la legge*

⁴ "Pari trattamento linguistico – Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali della Confederazione", Cancelleria federale (Bern 2012).

*sono da intendere sia al maschile che al femminile*⁵, altri hanno un'esplicita disposizione del medesimo significato (es. art. 1 cpv. 2 LORD⁶; art. 1 cpv. 2 del Regolamento sulle supplenze dei docenti⁷), altri non contengono alcunché: ma occorre evidenziare che non in tutte le leggi si pone il problema di dover utilizzare forzatamente termini al maschile.

IV. CONCLUSIONI

Seppure sia discutibile che la semplice traduzione al femminile di una legge possa anche solo minimamente contribuire a raggiungere i nobili scopi fissati dall'iniziativa e - in generale - la parità di genere, la Commissione costituzione e leggi ritiene che ciò possa in qualunque caso essere un gesto simbolico di notevole importanza e contribuire almeno a sensibilizzare la popolazione in merito a un tema fondamentale. Siamo troppo abituati a utilizzare unicamente i termini maschili, per ogni tipologia di scritto.

Vero è che sarebbe un esercizio ridondante e vetusto quello di inserire ogni volta sia la forma maschile, che quella femminile: esercizio da evitare anche nello spirito di snellire e rendere più fluido il corpus legislativo. La soluzione proposta dall'iniziativa è invece ragionevole. Per mantenere però linearità con le altre leggi del nostro Cantone e pur comprendendo la simbologia che avrebbe l'inserimento di una disposizione in coda alla legge, si ritiene più opportuna l'introduzione di un incipit del seguente tenore: *«ritenuto che i termini utilizzati in tutta la legge sono da intendere sia al maschile che al femminile»*.



La Commissione Costituzione e leggi invita pertanto il Gran Consiglio ad approvare l'iniziativa della deputata Tamara Merlo, traducendo la LEDP interamente al femminile ai sensi dei considerandi.

Per la Commissione Costituzione e leggi:

Amanda Rückert, relatrice

Aldi - Corti (con riserva) - Ghisolfi (con riserva) -

Käppeli (con riserva) - Lepori - Lurati Grassi -

Ris (con riserva) -Stephani - Viscardi (con riserva)

⁵ Es. Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps; RL 870.100); Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (RL 856.100); Regolamento della Legge d'applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 3 settembre 2002 (RL 822.110); Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie; RL 874.100); Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012 (RL 174.100); Legge sui sussidi cantonali del 20 dicembre 2005 (LSuss; RL 874.110); Regolamento sull'igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali del 12 luglio 2011 (RL 825.150).

⁶ Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100)

⁷ Regolamento sulle supplenze dei docenti del 13 febbraio 1996 (RL 406.160).